



COMUNE DI PENANGO

Piazza Marconi, 2 – Tel e fax 0141/910123
C.A.P. 14030 – PROVINCIA DI ASTI
uffici@comune.penango.at.it - C.F. 80003180058

Ordinanza nr. 175 del 30/12/2019

IL SINDACO

PREMESSO che sulle aree pubbliche o, comunque aperte al pubblico, viene di sovente riscontrata la presenza di deiezioni animali, che causano disagi per la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività, pregiudizio per il decoro urbano, nonché possibili rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali i bambini;

CONSIDERATO che tali gravi inconvenienti sono dovuti all'incuria ed al malcostume di taluni proprietari e/o possessori di cani, che durante la conduzione degli stessi, evidentemente trascurano il fondamentale dovere civico di provvedere alla raccolta delle deiezioni lasciate sul suolo dai propri animali con mezzi adatti allo smaltimento;

PRESO ATTO, altresì, delle reiterate segnalazioni e lamentele aventi ad oggetto situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone a causa della presenza di cani lasciati liberi e privi di custodia in strade, parchi ed altri luoghi pubblici;

CONSIDERATO il numero sempre crescente di cani ed altri animali d'affezione che vivono nelle aree urbanizzate, per cui risulta indifferibile determinare giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico, la tutela della sicurezza personale e la detenzione di detti animali;

RITENUTO, pertanto, dover mettere in atto, nell'interesse della collettività, validi strumenti e provvedimenti di prevenzione nei confronti di potenziali malattie veicolate dagli escrementi animali e che consentano una idonea pulizia per il miglior utilizzo degli spazi pubblici, nonché efficaci misure repressive sui comportamenti in grado di arrecare pregiudizio alla sicurezza dei cittadini;

VISTO il D. Lgs. n. 26/2000;

VISTA la normativa vigente in materia;

ORDINA

Al proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo di cani, ad adottare idonei accorgimenti al fine di evitare possibili inconvenienti per l'incolumità, l'igiene delle persone ed il decoro urbano, impedendo che gli animali sporchino il suolo pubblico con le proprie deiezioni e che possano trovarsi a circolare liberi ed incustoditi sulle aree pubbliche.

A TALE SCOPO è fatto assoluto divieto di:

- a)** far entrare i cani anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi dei bambini, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;
- b)** abbandonare escrementi del proprio animale su strade, marciapiedi, parchi e giardini, arredi urbani, aiuole, spazi prospicienti gli esercizi commerciali, accessi

alle sedi pubbliche nonché alle civili abitazioni e, in generale, su ogni altra superficie adibita a pubblico passaggio

Chiunque conduca cani nei suddetti spazi dovrà preventivamente munirsi di apposita attrezzatura (paletta, pinza o altro mezzo simile adatto allo scopo, nonché di involucri o sacchetti impermeabili) e portarla al seguito, affinché, all'occorrenza possa immediatamente raccogliere gli escrementi dell'animale, riporli nel sacchetto, chiuderlo e conferirlo nei contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani;

- c) abbandonare cani sul territorio comunale, lasciarli incustoditi o, comunque, liberi di circolare in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico;

I CANI devono sempre essere custoditi, dal proprietario o possessore, all'interno della proprietà privata con ogni debita cautela. Durante passeggiate in aree pubbliche e/o aperte al pubblico i cani dovranno essere condotti al guinzaglio.

SANZIONI

Salva l'eventuale applicazione di sanzioni previste da specifiche leggi Statali o Regionali in materia, in violazione di ciascuna disposizione della presente ordinanza, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000. E' ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica della violazione.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'Albo Pretorio.

RICORDA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da proporsi entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (legge 6/12/1971 n. 1034) ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla sua pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Cristina Enrica PATELLI

F.TO IN ORIGINALE

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c. 1 D.L. 39/93